

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2764**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHIOSTERGI, COTELLESA, MORO FRANCESCO, NUMEROSO, FASCETTI,
TIBALDI CHIESA MARY, VOCINO, CAPPUGI, AMADEO, DE COCCI, RAPELLI***Annunziata il 10 giugno 1952***Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, prima del conflitto italo-turco del 1911-12, il mutilato per fatto di guerra ed il mutilato per evento di servizio ordinario non avevano una distinta configurazione giuridica, in quanto entrambi avevano diritto di fruire di uguali provvidenze e, in particolare, di essere titolari di uno stesso trattamento economico: la pensione privilegiata ordinaria.

Istituite le pensioni privilegiate di guerra con legge 23 giugno 1912, n. 667, l'invalido di guerra cominciò a differenziarsi, almeno per il trattamento economico, dall'invalido per servizio ordinario, richiamando pochi anni dopo su di sé l'attenzione giustamente benevola dei pubblici poteri in conseguenza degli innumerevoli eroismi compiuti nel corso della guerra 1915-18.

Il grande numero di invalidi e di caduti per fatti di guerra fece convergere sui primi e sui congiunti dei secondi tutte le provvidenze via via stabilite, senza che lo spirito di sacrificio e la silenziosa abnegazione dei mutilati e dei caduti per causa di servizio ordinario fossero in alcun modo tenuti presenti.

Lo sviluppo dell'arma aerea e i frequenti incidenti di volo, spesso mortali, fecero adottare qualche provvedimento particolare, ma nella sua generalità il problema del mutilato per servizio non venne seriamente considerato.

Unica eccezione fu quella della istituzione con regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio, provvedimento che, peraltro, limitò la sua azione al solo fatto del «riconoscimento». Tale provvedimento, concernente originariamente solo i militari, veniva esteso, con regio decreto 23 gennaio 1940, n. 70, al personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

Rinnovandosi la vita nazionale dopo il travaglio di una guerra tormentosa, i mutilati per causa di servizio ordinario, spinti da un impulso nato spontaneamente dal loro animo esacerbato e mesto per una incomprensione immeritata, si riunirono in associazione, dando così vita all'Unione nazionale mutilati per servizio.

Lo Stato, apprezzando nel giusto valore le finalità perseguite dalla nuova associazione, le riconosceva personalità giuridica, erigendola in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650.

L'Unione si è trovata subito a dovere impostare tutti i fondamentali problemi interessanti la categoria, dando così inizio ad un'opera tenace di persuasione e di penetrazione nella coscienza degli uomini politici e, più ancora, dei rappresentanti delle diverse amministrazioni chiamate a pronunciarsi sul-

le richieste della categoria, che invero troppo aveva da chiedere, dopo decenni di assoluto oblio.

Tale azione, però, non è stata vana, perché sorretta dalla forza del diritto e tutelata dalle ali della giustizia, e si è avuta tutta una serie di provvedimenti che, mentre attestano da una parte la vitalità e la funzionalità dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dall'altra fanno fede dello spirito di comprensione nutrito per i minorati per servizio sia dal Governo sia dal Parlamento.

Fra i più notevoli vanno ricordati:

a) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810, che ha stabilito disposizioni in materia di pensioni privilegiate ordinarie;

b) decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, recante disposizioni a favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie;

c) decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 258, che ha stabilito nuove provvidenze economiche a favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie;

d) decreto ministeriale 23 marzo 1948, col quale le amministrazioni centrali sono state autorizzate a rilasciare ai mutilati ed invalidi per causa di servizio un documento analogo all'allegato modello per ottenere concessioni e facilitazioni previste a favore della suddetta categoria;

e) decreto ministeriale 25 agosto 1948, recante disposizioni concernenti il documento istituito con il decreto ministeriale 23 marzo 1948 per mutilati ed invalidi per causa di servizio;

f) legge 6 marzo 1950, n. 104, con la quale sono stati abrogati il regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, e il decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558, sulla applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio;

g) legge 15 luglio 1950, n. 539, che ha stabilito l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

h) decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1951, n. 353, recante modificazioni ai distintivi d'onore per i mutilati e i deceduti per causa di servizio;

i) decreto ministeriale 28 febbraio 1951, concernente modificazioni ed aggiunte alle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato » ed al « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato »;

l) legge 4 maggio 1951, n. 306, contenente disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie;

m) legge 4 maggio 1951, n. 1287, concernente l'assegnazione di un contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio militare e civile;

n) legge 1 marzo 1952, n. 157, sul riconoscimento da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta.

Fra essi merita particolare menzione la legge 15 luglio 1950, n. 539, che ha esteso ai minorati per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio tutti i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai minorati di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, ristabilendo così sul piano giuridico quella parità di diritti esistente fra le due benemerite categorie fino al 1912.

Il principio affermato da tale legge non avrebbe piena e completa attuazione se, oltre ad essere applicato ai singoli mutilati ed invalidi per servizio, non fosse applicato pure ai mutilati ed invalidi per servizio considerati nella loro espressione solidale ed organizzata, cioè nella associazione che tanto degnamente li rappresenta e li tutela: l'Unione nazionale mutilati per servizio.

Si è, pertanto, predisposta la presente proposta di legge, con la quale si vengono a stabilire a favore di detta Unione le principali disposizioni da tempo esistenti a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, ivi compresa la facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi per causa di servizio il pagamento di un contributo obbligatorio a proprio beneficio.

In particolare, con l'articolo 1 si riconosce esplicitamente all'Unione la rappresentanza e la tutela dei mutilati ed invalidi per servizio, a cui essa provvede già da circa cinque anni con i lusinghieri risultati sopra ricordati, ed a cui ha palesemente diritto per l'adesione della quasi totalità degli appartenenti alla categoria.

Con l'articolo 2 si riafferma il principio della collaborazione dell'Unione con le Amministrazioni statali per lo studio e la trattazione delle questioni inerenti ai minorati per causa di servizio, collaborazione in atto

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

da diversi anni, e si attribuisce ad essa la facoltà di designare i rappresentanti della categoria, ogni qualvolta ciò sia richiesto.

Con l'articolo 3 l'Unione viene posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia in aderenza ai voti espressi dai tre Congressi nazionali tenuti dai mutilati per servizio, sia perché l'Unione accoglie nel proprio seno mutilati ed invalidi appartenenti o provenienti da tutte le Amministrazioni dello Stato, e specialmente dall'Amministrazione militare e dalla pubblica sicurezza, che da sole danno circa il 97 per cento degli appartenenti alla categoria.

L'articolo 4 stabilisce a favore dell'Unione alcune esenzioni tributarie, di modo che le sue disponibilità finanziarie, derivanti dalle contribuzioni degli stessi invalidi per servizio, nonché da elargizioni dello Stato, di Enti pubblici e da generosi privati, vengano destinate, senza alcuna decurtazione, all'assistenza dei molti richiedenti. È da rilevare, in proposito, che l'attività dell'Unione allevia notevolmente lo Stato dalle cure che dovrebbe dedicare a questa benemerita categoria per risolvere le numerosissime questioni che invece vengono proposte agli Uffici dell'Unione, e da essi risolte.

D'altra parte, tale norma ha numerosi precedenti nella legislazione italiana, che spesso ha contemplato benevoli interventi dello Stato a favore di enti similari e di associazioni consorelle.

L'articolo 5 autorizza l'assunzione da parte, dell'Avvocatura dello Stato, della rappresentanza e della difesa dell'Unione, in analogia con la norma contenuta a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 172.

L'articolo 6 autorizza l'imposizione, a favore dell'Unione, di un contributo finan-

ziario continuativo a carico dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, titolari di pensioni privilegiate ordinarie. Si provvede così ad assicurare all'Unione i necessari mezzi finanziari perché possa svolgere compiutamente la propria attività di tutela e di assistenza dei minorati per servizio, in piena corrispondenza ai voti unanimi della categoria, espressi sia nei tre congressi nazionali, sia in tutte le assemblee provinciali e regionali i cui verbali sono in possesso del Ministero dell'interno.

Tale norma ha il suo precedente nel regio decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163, convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 820, che ha stabilito una analoga facoltà a favore della consorella Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

La misura della ritenuta mensile è stabilita in lire cinquanta mensili, e cioè uguale a quella fissata per i mutilati ed invalidi di guerra della legge 18 aprile 1951, n. 295.

L'articolo 7 stabilisce le modalità per la riscossione del contributo mensile, in analogia col disposto dell'articolo 2 del ricordato regio decreto-legge 20 dicembre 1929, n. 2163, e tenute presenti le peculiarità dei rapporti intercorrenti fra i mutilati ed invalidi per servizio e le diverse Amministrazioni alle cui dipendenze riportarono la minorazione da cui sono affetti.

Onorevoli colleghi! La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione è maturata, prima ancora che nella nostra coscienza, nella realtà degli uomini e dei fatti; sta a voi di sancire con norme giuridiche il doveroso riconoscimento che merita l'Unione nazionale mutilati per servizio per la nobile attività che dedica all'assistenza materiale ed alla elevazione morale e sociale di una categoria di cittadini particolarmente benemerita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio.

ART. 2.

L'Unione nazionale mutilati per servizio collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi dei minorati per causa di servizio e delle provvidenze in loro favore.

Ad essa spetta la designazione dei rappresentanti dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, nelle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, la rieducazione e l'istruzione dei minorati per causa di servizio, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti ed istituti prevedano una rappresentanza di detta categoria di minorati nella propria amministrazione.

ART. 3.

L'Unione nazionale mutilati per servizio è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne approva i bilanci.

ART. 4.

L'Unione non è soggetta alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di assistenza e di beneficenza. Sono però estese ad essa tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per dette istituzioni.

Agli effetti fiscali l'Unione è equiparata alle Amministrazioni dello Stato. In particolare, gli immobili adibiti a sede dell'Unione sono esenti dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali. L'Unione è esente dall'imposta di ricchezza mobile, nonché dall'imposta comunale sull'industria, con relativa addizionale provinciale e dalla imposta in favore delle

Camere di commercio, industria e agricoltura, normalmente commisurate sullo stesso imponibile.

Sono altresì esenti dall'imposta di consumo i materiali, i mobili, il gas, la luce, l'energia elettrica e tutti gli altri generi, eccettuati i viveri, occorrenti per la costruzione, l'adattamento, il corredo e il funzionamento degli istituti della Unione, compresi i locali di direzione, amministrazione, contabilità e simili, ovunque situati, nonché per qualsiasi forma di attività diretta al conseguimento degli scopi dell'Ente.

L'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito è dovuta dall'Unione nella misura della metà del tributo ordinario.

ART. 5.

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Unione in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

ART. 6.

L'Unione ha facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare o civile, divenuti tali non per fatti di guerra, residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscono di pensione privilegiata ordinaria, o di assegno privilegiato rinnovabile, o di assegno per minorazione a carico dello Stato o degli enti locali, territoriali ed istituzionali, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza.

ART. 7.

La riscossione del contributo di cui al precedente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Uffici provinciali del tesoro presso le Intendenze di finanza, per i titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario a carico dello Stato, e dai rispettivi servizi di Tesoreria, per i titolari di pensione, o di assegno privilegiato ordinario, o di assegno per minorazione a carico degli enti locali, territoriali ed istituzionali.

Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato al Comitato centrale direttivo dell'Unione.

Spetta al Comitato medesimo di ripartire il complessivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, a quello delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.